



REGOLAMENTO DELLA SOCS STRUTTURA OPERATIVA CAI SCUOLA DEL CLUB ALPINO ITALIANO

(approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI in data -----)

INDICE

- Art. 1 – Costituzione
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Scopi, compiti e attività della SOCS
- Art. 4 – Vincoli
- Art. 5 – Composizione, organizzazione e durata della SOCS
- Art. 6 – Competenza dei componenti e gratuità delle cariche
- Art. 7 – Elezione dei componenti
- Art. 8 – Candidature e sostituzioni
- Art. 9 – Nomina del Presidente
- Art. 10 – Compiti del Presidente
- Art. 11 – Compiti e funzionamento della SOCS
- Art. 12 – Riunioni del CD della SOCS
- Art. 13 – Spese
- Art. 14 – Rapporti con CDC e CC
- Art. 15 – Decadenza dei componenti del CD della SOCS
- Art. 16 – Assemblea della SOCS
- Art. 17 – Programma e relazioni
- Art. 18 – Modifiche al Regolamento

ABBREVIAZIONI USATE NEL REGOLAMENTO

- AD:** Assemblea dei Delegati
- CAI:** Club Alpino Italiano
- CC:** Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo o Consiglio Centrale
- CD:** Consiglio Direttivo
- CDC:** Comitato Direttivo Centrale
- OTCO:** Organo Tecnico Centrale Operativo
- PG:** Presidente Generale
- RG:** Regolamento Generale
- CS:** Cai Scuola
- SO:** Struttura Operativa
- SOCS:** Struttura Operativa Cai Scuola

Art. 1 COSTITUZIONE

1. È costituita presso la Sede Centrale del CAI la **Struttura Operativa Cai Scuola**, in seguito denominata per brevità con l'acronimo "SOCS".
2. La SOCS è retta dal presente Regolamento che dispone sulle specifiche finalità nonché sull'autonomia organizzativa, funzionale e gestionale della Struttura secondo le norme previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento Generale (RG) del CAI e nel rispetto degli indirizzi definiti e approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC).

Art. 2 SEDE

1. La SOCS ha sede presso la Sede legale del Sodalizio.

Art. 3 SCOPI, COMPITI E ATTIVITÀ DELLA SOCS

1. La SOCS è Struttura di supporto del Comitato Direttivo Centrale (CDC), con il quale dialoga per individuare le principali linee di azione che riguardano tutte le attività afferenti al mondo della scuola di ogni ordine e grado. Ha i seguenti scopi e compiti e svolge le seguenti attività:
 - a) individua e realizza le politiche concordate con il CDC e CC;
 - b) definisce e organizza attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolte ai docenti dei diversi ordini e gradi e agli alunni e studenti, anche delle Università, in materia di conoscenza e tutela del patrimonio ambientale, culturale e sociale appartenente alla montagna e alle popolazioni delle aree montane;
 - c) individua le aree di lavoro relative al proprio ambito operativo e promuove l'incontro e le azioni con altre strutture, gruppi e commissioni Cai;
 - d) organizza e attua progetti nazionali e regionali per esperienze formative di conoscenza e scoperta dell'ambiente naturale, con particolare attenzione al patrimonio di Aree Protette montane;
 - e) organizza i corsi di formazione e di aggiornamento per docenti insieme a Sezioni e GR Cai, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati e Aree Protette;
 - f) diffonde e promuove metodologie e risultati delle attività nelle diverse aree di lavoro mediante la realizzazione di materiali informativi, corsi, conferenze, concorsi, mostre ;
 - g) cura l'acquisizione e la conservazione documentale delle attività didattiche, culturali e di studio relative al proprio ambito operativo.

Art. 4 VINCOLI

1. La SOCS non può nominare o inviare propri rappresentanti presso organi o organizzazioni esterne, salvo espresso mandato del CDC.
2. La SOCS non può assumere autonomamente impegni di natura finanziaria ed economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

Art. 5 ORGANIZZAZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DELLA SOCS

1. L'Assemblea della SOCS è formata dal Consiglio Direttivo della Struttura Operativa e dai Referenti del Cai Scuola (CS) dei Coordinamenti Regionali o delle Province Autonome.
2. I Referenti CS Regionali o Provinciali sono scelti dalle rispettive Strutture Territoriali Cai Scuola.
3. Il Consiglio Direttivo (CD) della SOCS è composto dal Presidente e da sei componenti, eletti dal CC su proposta del proprio consigliere referente, sentito il CDC.
4. Al CD della SOCS partecipa il funzionario referente della Sede Centrale, senza diritto di voto.
5. I componenti svolgono attività operative in attuazione degli scopi, delle funzioni e dei compiti della SOCS di cui all'art. 3.
6. I componenti della SOCS durano in carica tre anni e possono essere riconfermati dal CC senza il limite del doppio mandato, eccezion fatta per il Presidente, che non può rimanere in carica più di due mandati consecutivi.
7. Alla scadenza del mandato triennale i componenti del CD della SOCS rimangono in carica nella pienezza dei poteri affidati, fino all'insediamento dei componenti del nuovo CD.
8. Il CD della SOCS può scegliere il Segretario anche al di fuori dei propri componenti ma, in tal caso, non ha diritto di voto. La sua attività viene svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, come spettanti ai componenti del CD della SOCS.

9. Il CDC e il CC nominano, tra i rispettivi componenti, il referente incaricato di seguire l'attività della SOCS, i quali vengono invitati a partecipare alle riunioni e relazionano ai rispettivi Organi sul funzionamento e sull'operato della stessa.

Art. 6 COMPETENZA DEI COMPONENTI E GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Possono essere eletti componenti della SOCS tutti i Soci del Sodalizio maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa e con almeno due anni di iscrizione al CAI, che abbiano le competenze e le esperienze necessarie.
2. I componenti dell'Assemblea e del CD della SOCS, compreso il Presidente, prestano la loro opera a titolo volontario e gratuito. Non possono essere retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali nella misura e con le modalità previste dall'apposito Regolamento del CAI.

Art. 7 ELEZIONE DEI COMPONENTI

1. All'elezione dei componenti del CD della SOCS provvede il CC in apposita seduta, convocata nel semestre successivo all'Assemblea dei Delegati (AD) che ha eletto il Presidente Generale (PG).

Art. 8 CANDIDATURE E SOSTITUZIONI

1. Le candidature all'elezione di componente del CD della SOCS devono essere inviate alla Direzione del CAI e devono essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, con l'indicazione delle competenze specifiche, di cui all'art. 6, 1° comma, e delle capacità nel campo in cui operare.
2. Devono essere sottoscritte dal Candidato e dal Presidente della Sezione di appartenenza.
3. Candidature prive di curriculum verranno escluse.
4. Ogni candidato, prima di essere definitivamente incaricato, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta alla Direzione del CAI che attesti la sussistenza di tali condizioni.
5. Non possono essere nominati componenti della SOCS Soci che abbiano rapporti economici continuativi con il Sodalizio.
6. Anche per i componenti della SOCS è operante quanto disposto dagli artt. 70-71-72 del RG in materia di "Cariche sociali e incarichi", "Condizioni per l'eleggibilità alla cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi" e "Incompatibilità tra cariche sociali".
7. I componenti della SOCS per i quali sorgano o vengano comunque accertati i rapporti di cui al comma 5 del presente articolo decadono con provvedimento deliberato dal CC e verranno sostituiti ai sensi del successivo comma 9.
8. Il componente che, salvo giustificato motivo, nel corso di un anno, non partecipi attivamente senza giustificato motivo, può essere sostituito dal CC su proposta del CD della SOCS o del Consigliere Centrale referente.
9. Nel caso di dimissioni o quando si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti del CD della SOCS, per qualsiasi motivo decaduti, il CC provvede senza indugio ad assegnare l'incarico secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 9 NOMINA DEL PRESIDENTE

1. Il CD della SOCS, nella prima riunione d'insediamento, propone il Presidente ed elegge il Vicepresidente e il Segretario.
2. Il Presidente della SOCS viene nominato dal CC, nella prima seduta utile successiva a quella di cui al comma precedente, sulla base delle indicazioni dei componenti del CD della SOCS e del Consigliere Centrale referente.
3. Nel frattempo svolge le funzioni di Presidente della SOCS, per la sola gestione ordinaria, il componente con più anni di iscrizione al CAI.
4. Il Presidente della SOCS non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

5. Il Presidente della SOCS, che ha svolto i due mandati, può essere ulteriormente eletto a far parte del CD della SOCS come componente.

Art. 10 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della SOCS:
 - a) rappresenta la SOCS, anche nel Coordinamento OTCO-SO;
 - b) convoca, anche in via telematica, e presiede, le riunioni del CD e dell'Assemblea della SOCS;
 - c) coordina le aree di lavoro e svolge le funzioni tecniche affidategli dal CD in base alle sue competenze;
 - d) presenta al CDC il programma delle attività previste per l'anno successivo, corredato dal relativo preventivo di spesa entro i termini indicati dalla Direzione;
 - e) presenta al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro i termini indicati dalla Direzione;
 - f) è affidatario e responsabile dei beni in dotazione alla SOCS;
 - g) coordina le attività degli eventuali collaboratori occasionali.
2. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 11 COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL CD DELLA SOCS

1. Il CD della SOCS si riunisce su convocazione del suo Presidente, per iniziativa di costui o del PG.
2. Il CD della SOCS ha i seguenti compiti:
 - a) individua, d'intesa con il CDC, fonti di finanziamento necessarie a supportare le attività e i progetti della Struttura;
 - b) coordina le attività delle aree funzionali della SOCS con le altre componenti del Sodalizio;
 - c) assegna le funzioni a ciascuno dei suoi componenti, tenendo conto delle rispettive competenze;
 - d) approva il conferimento di incarichi esterni, su designazione autonoma o del CDC, cui spetta il compito di deliberarli e finanziarli.
3. Il Vice Presidente della SOCS ha i seguenti compiti:
 - a) sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento
 - b) collabora con il Presidente e con il Segretario nei rispettivi compiti;
 - c) svolge le funzioni assegnategli dal CD in base alle sue competenze.
4. Il Segretario della SOCS ha i seguenti compiti:
 - a) collabora con il Presidente e opera a favore di tutta la Struttura;
 - b) redige e conserva i verbali delle riunioni. In caso di sua assenza a una riunione il compito di redigere il verbale viene affidato a un altro componente del CD della SOCS.
 - c) predispose e mantiene aggiornato l'elenco dei Referenti CS e lo comunica alla Direzione.
5. Il verbale di ogni riunione deve essere sottoposto all'approvazione dei componenti del CD della SOCS nella riunione successiva.
6. I verbali approvati sono comunicati ai referenti del CDC e del CC e sono trasmessi alla Sede Centrale; spetta a quest'ultima l'eventuale inoltro al CC e al CDC.

Art. 12 RIUNIONI DEL CD DELLA SOCS

1. Le riunioni del CD della SOCS devono essere convocate almeno due volte all'anno e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e del Presidente o del Vice Presidente.
2. I componenti possono partecipare, in tutto o in parte, da remoto in via telematica.
3. La convocazione è inviata, in via telematica, dalla Sede Centrale al PG, al Direttore, ai componenti del CD della SOCS e ai Referenti del CDC e del CC.

4. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della SOCS.
6. Se ritenuto opportuno, il Presidente della SOCS può invitare alle riunioni persone esterne alla SOCS.
7. Il CD della SOCS può segnalare al CDC e alla Direzione l'esigenza di richiedere collaborazioni o incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne a titolo gratuito o oneroso, in ogni caso la relativa delibera compete al CDC.

Art. 13 SPESE

1. Le spese per le attività e il funzionamento della SOCS sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte dal CDC e dal CC, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI.

Art. 14 RAPPORTI CON CDC E CC

1. Il Presidente della SOCS deve sempre informare con sollecitudine i referenti del CDC e del CC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d'urgenza.

Art. 15 DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CD DELLA SOCS

1. Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti del CD della SOCS e disporre il commissariamento della SO con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 16 ASSEMBLEA DELLA SOCS

1. L'assemblea della SOCS è riunita almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o del PG, per esaminare lo stato di avanzamento dell'attività.
2. L'Assemblea può essere svolta anche in via telematica o associata ad altri eventi di rilevanza nazionale.

Art. 17 PROGRAMMA E RELAZIONI

1. Entro il termine stabilito di ogni anno il Presidente della SOCS presenta al CDC, tramite la Direzione, il programma delle attività previste per l'anno successivo, corredato dal relativo preventivo di spesa.
2. Entro il termine stabilito di ogni anno il Presidente della SOCS presenta al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti.
3. I programmi e i budget previsionali di spesa, le relazioni e gli aggiornamenti relativi ai beni affidati alla SOCS vengono redatti dal CD della SOCS.
4. Il CC esamina e approva i programmi e gli indirizzi di spesa per le attività della SOCS.
5. Il CDC approva il budget di spesa della SOCS.

Art. 18 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC, previo vaglio del CDC, secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Il CD della SOCS può proporre al CC eventuali modifiche al presente Regolamento.
3. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CC.